FILANTROPIA, INVESTIMENTI SOLIDALI E TERZO SETTORE

Le imprese sociali: profili societari, i possibili proventi finanziari e le agevolazioni fiscali per gli investitori

Avv. Stefano Carmini

Introduzione all'istituto: genesi e riferimenti normativi

- D. Lgs. 155/2006: scarso successo
  - assenza di agevolazioni adeguate;
  - lacune e contraddizioni.
- L. delega 106/2016:
  - attività di interesse generale;
  - finalità solidaristiche;
  - modalità imprenditoriali.
- Criteri direttivi:
  - organizzazione privata di impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - destinazione prioritaria degli utili;
  - gestione trasparente;
  - coinvolgimento di dipendenti e utenti;
  - vincoli alla remunerazione del capitale ed alle retribuzioni;
  - trasparenza e controlli.
- D. Lgs. 112/2017, che integra e richiama anche il D. Lgs. 117/2017.
- Codice civile.
- ETS iscritti a registro imprese.

Profili oggetti: le attività da svolgere in via stabile e principale
(art. 2)

Attività di interesse generale:

- servizi sociali e sanitari;
- ambiente, patrimonio culturale e paesaggio;
- commercio equo e solidale;
- inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate;
- accoglienza umanitaria;
- microcredito;
- agricoltura sociale;
- attività sportiva dilettantistica;
- riqualificazione beni confiscati;
- servizi strumentali ad altri ETS;

e di (particolare) interesse sociale:

- educazione, istruzione e formazione *extra* scolastica e professionale;
- ricerca scientifica;
- attività culturali, artistiche e ricreative;
- attività turistiche.

Interesse generale e interesse sociale
(Nota Ministero del Lavoro 11379 del 4.8.2022)

Rapporto di genere e specie:

- Interesse generale
- diffuso → categorie e gruppi indeterminati;
- collettivo → categorie e gruppi individuabili.

- Interesse (beneficio) sociale: vantaggio per la società
- educativo: riqualificazione soggetti fragili;
- culturale: cittadinanza attiva, doveri sociali, diritti civili, coesione sociale, cura del bene comune;
- turistico: equo, partecipativo, sostenibile, inclusivo;
- scientifico: ricerca contro patologie, sviluppo farmaci, abbattimento CO_2, rifiuti.

Attività di interesse generale, indipendentemente dall'oggetto (Art. 2)

Occupazione per il 30% del totale di:

- Lavoratori molto svantaggiati (non oltre ⅓ del 30%)
- senza lavoro da almeno 24 mesi;
- svantaggiati per caratteristiche intrinseche: 15/24 anni; senza diploma superiore; oltre 50 anni; solo o con persone a carico; minoranza etnica ⟶ senza lavoro da 12 mesi.

- Persone svantaggiate: invalidi, tossicodipendenti, minori, *ex* detenuti, senza fissa dimora, rifugiati.

L'esercizio in via principale
(Art. 2 e D. Ministero del Lavoro 22.6.2021)

L'attività di interesse generale deve produrre almeno il 70% dei ricavi complessivi

- al numeratore ricavi direttamente derivanti dalle attività di interesse generale;
- esclusi: proventi finanziari e immobiliari;
  plusvalenze;
  sopravvenienze;
  intragruppo;
- per ricavi non chiaramente attribuibili, riferimento alla media annua del numero di lavoratori impiegati nelle diverse attività.

Evidenziazione in Bilancio.
Comunicazione al Ministero del Lavoro del mancato raggiungimento del 70% e recupero nell'esercizio successivo, altrimenti perdita della qualifica.

L’assenza dello scopo di lucro
(Art. 3)

Lucro «soggettivo» dei partecipanti ≠ margine di impresa.

Generale divieto di distribuzione dell’utile, diretto e indiretto.

Deroghe per le società, nel limite del 50% e, con vincoli:

- aumenti di capitale gratuiti nei limiti della variazione ISTAT (sul capitale versato);

o

- aumenti di capitale nel limite del rendimento dei Bot + 2,5% (sul capitale versato);
- dividendi nel limite del rendimento dei Bot + 2,5% (sul capitale versato);
- erogazioni liberali a favore di altri ETS (non soci o appartenenti al Gruppo).

Le distribuzioni indirette, da evitare
(Art. 3)

Compensi non proporzionati all'attività svolta o superiori al mercato per amministratori, sindaci e altre cariche sociali.

Retribuzioni e compensi a dipendenti e collaboratori superiori del 40% rispetto a CCN o per analoghe qualifiche, salvo comprovata esigenza per specifiche competenze.

Remunerazione di strumenti finanziari (a non banche) superiore del 2% rispetto al rendimento dei Bot + 2,5%.

Cessione beni e servizi e prezzi di favore verso parti correlate.

Acquisto beni e servizi a prezzi superiori al valore normale, salvo valide ragioni economiche.

Corresponsione di interessi passivi (a non banche) superiori del 4% rispetto al tasso di riferimento BCE (*ex* TUS).

Profili soggettivi e partecipativi
(Artt. 1 e 4)

Qualifica di ente privato, di qualunque forma, comprese le società di capitali (esclusa società unipersonale) → cooperative sociali, qualifica, di diritto.

No Amministrazioni pubbliche (D. Lgs. 165/201).

No ente che limiti i benefici ai soli soci o associati.

No ente controllato da unico socio P.F., da enti con scopo di lucro, da amministrazioni pubbliche, anche di concerto.

Enti religiosi, solo con apposito regolamento, patrimonio destinato e separate scritture contabili.

La struttura partecipativa e la disciplina dei Gruppi
(Art. 4)

Attività di direzione e coordinamento → facoltà di nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

Applicabilità degli artt. 2497 e ss. c.c. → responsabilità del soggetto esercente l'attività di direzione e coordinamento; pubblicità di tale attività; recesso; postergazione dei finanziamenti.

Obbligo di deposito dell'accordo di partecipazione (art. 2545 c.c., in materia di cooperativa):

- durata;
- soggetto esercente attività di direzione e poteri;
- partecipazione di altri enti;
- criteri e condizioni per l'adesione;
- criteri di compensazione e distribuzione vantaggi comuni.

Obbligo di Bilancio (anche sociale) consolidato.

Non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o averne il controllo, anche congiunto:

- società unipersonali, con unico socio persona fisica;
- enti con scopo di lucro (anche consorziati tra loro);
- pubbliche amministrazioni.

In caso di violazione, decisioni annullabili, anche su impugnativa del Ministero del Lavoro.

Assetti statutari e strutture organizzative
(Artt. 7 e 8)

Ammissione ed esclusione da prevedere in statuto secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto di peculiarità della compagine, della struttura, dell'attività e delle forme adottate.

Ammissione ed esclusione demandata all'Assemblea o altro organo eletto dall'Assemblea, compatibilmente con le forme adottate.

Organo amministrativo nominato in maggioranza dall'Assemblea.

Possibile riservare diritti di nomina per statuto.

Presidenza riservata a membri diversi dai rappresentanti di società unipersonali, enti con scopo di lucro o pubbliche amministrazioni.

Possibili specifici requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza per le cariche sociali.

Coinvolgimento di lavoratori e utenti
(Art. 13 e D.M. 7.9.2021)

Evitare retribuzioni non eque o disparità di trattamento
- trattamento dei dipendenti non inferiore ai CCNL;
- differenza retributiva annua tra lavoratori non superiore a ⅛;
- volontari non superiori ai lavoratori;
- assicurazione obbligatoria contro infortuni, malattie e R.C. per lavoratori e volontari.

Coinvolgimento di utenti e lavoratori e altri soggetti coinvolti nelle attività (salvo cooperative e enti religiosi).
Consultazione e partecipazione, con influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, specie su trattamento dei lavoratori e qualità dei servizi.

In Statuto:
- casi e modalità di partecipazione di lavoratori e utenti all'Assemblea:
- per impresa con:
  - attivo: superiore a 2,2 M;
  - ricavi: superiori a 4,4 M;
  - dipendenti: 25;
  - nomina di un componente dell'organo amministrativo e di un componente dell'organo di controllo, da parte dei lavoratori e degli utenti.

Informazione: almeno ogni anno, su attività dell'impresa, natura e qualità dei servizi, situazione economica, criticità, organizzazione del lavoro, salute e sicurezza.
Consultazione: costituzione di appositi comitati o assemblee speciali o adozione di procedure con partecipazione di lavoratori e utenti.

Gli organi di controllo
(Artt. 10 e 15)

1 o più Sindaci, aventi i requisiti generali, di cui all'Art. 2399 c.c. (salvo regole derivanti dalla forma adottata). NO:
interdetti, inabilitati, falliti;
coniugi, parenti (entro il IV grado) degli amministratori (anche del Gruppo);
dipendenti e collaboratori dell'ente (o del Gruppo), non indipendenti;

e tecnici, di cui all'Art. 2397 c.c.:
revisore legale (almeno 1);
iscritto ad albo professionale (D.M. 320/2004);
professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche;
+
revisore legale dei conti (o organo di controllo, composto solo da revisori), se per 2 esercizi consecutivi (Art. 2435 *bis* c.c.)
- Totale attivo > 4,4 M
- Ricavi > 8,8 M
- Dipendenti > 50

+
Ministero del Lavoro, con attività ispettiva, diffida alla regolarizzazione entro congruo termine, commissario *ad acta* (in affiancamento) e perdita della qualifica e scioglimento.

Compiti dell'organo di controllo
(Art. 10)

Controllo di legalità e corretta amministrazione
231/2001, salvo apposito organismo
+
Specifici obblighi di monitoraggio:

- sull'effettivo svolgimento dell'attività di interesse generale;
- sulla assenza dello scopo di lucro;
- sul rispetto del divieto di distribuzione utili (oltre i limiti);
- sulla struttura proprietaria e la disciplina di Gruppo;
- sul coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti;
- sul trattamento economico e normativo dei lavoratori e dei volontari;
- sul Bilancio sociale, con apposita illustrazione dell'attività di monitoraggio svolta.

Obblighi di rendicontazione ordinaria e ……
(Art. 9)

Bilancio per microimprese, se, per 2 esercizi consecutivi, non superati i limiti:

- attivo: 175 K
- ricavi: 350 K
- dipendenti: 5

Bilancio in forma abbreviata (no relazione su gestione e rendiconto finanziario), se, per 2 esercizi consecutivi, non superati i limiti:

- attivo: 4,4 M
- ricavi: 8,8 M
- dipendenti: 50

Altrimenti, Bilancio ordinario:

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Rendiconto finanziario
- Nota integrativa
- Relazione sulla gestione

Enti religiosi → solo per patrimonio destinato

……. il Bilancio Sociale
(Art. 14 CTS e D.M. 4.7.2019)

Da pubblicare presso Registro imprese e sito.

Trasparenza, informazione e rendicontazione delle responsabilità.

Accountability trasparenza e *compliance.*

Valutazione dell'impatto sociale → valore sociale generato

Indirizzato a tutti gli *stakeholders* → soci

→ lavoratori

→ utenti

→ istituzioni

→ donatori /sovvenzionatori

Contenuti:

- metodologia di redazione adottata;
- informazioni generali sull'impresa;
- struttura, governo e amministrazione;
- persone che operano per l'impresa;
- obiettivi e attività;
- situazione economica e finanziaria (raccolta fondi);
- altre *info* (controversie, impatto ambiente, *diversity*);
- monitoraggio organo di controllo.

Operazioni straordinarie e cessazione dell'attività
(Art. 12)

In tutte le operazioni (fusioni, scissioni, trasformazioni): assenza di scopo di lucro, vincolo di destinazione del patrimonio e perseguimento delle attività e finalità istituzionali.

Necessaria, previa, autorizzazione del Ministero del Lavoro (silenzio assenso dopo 90 giorni).

In caso di scioglimento o perdita della qualifica, devoluzione del patrimonio residuo (dedotto capitale rivalutato o aumentato nei limiti) ad altri ETS (con anzianità di 3 anni) o al Fondo di promozione e sviluppo dell'Impresa sociale.

In caso di insolvenza, liquidazione coatta amministrativa, sotto controllo del Ministero del Lavoro, con nomina di Commissario liquidatore.

Trattamento fiscale
(Art. 18)

Detassazione utili non distribuiti e accantonamenti ad apposita riserva, altrimenti tassazione ordinaria, sia su utili derivanti da attività di interesse generale, che su utili da altra attività (in attesa di autorizzazione UE).

Utilizzabili a copertura perdita, senza distribuzione utili fino a ricostituzione della riserva.

Tassazione su dividendi, aumenti di capitale gratuiti o devoluzioni a terzi.

Non tassazione «*imposta su imposta*», derivante da variazioni in aumento.

Ulteriori agevolazioni fiscali
(Art. 82 CTS)

Imposta di registro e ipocatastale in misura fissa per atti traslativi onerosi su immobili direttamente utilizzati (entro 5 anni) per la diretta attuazione degli scopi e dell'oggetto istituzionale, con dichiarazione apposita.

Imposta di registro in misura fissa per atti costitutivi e modifiche statutarie.

+

Per Imprese sociali non sotto forma di società:

non applicazione di imposta di successione, donazione, e ipocatastale per donazioni e successioni con trasferimento beni destinati a scopi istituzionali;

esenzione da imposta di bollo;

possibile riduzione o esenzione IRAP;

esonero da imposte sugli intrattenimenti, per eventi occasionali e celebrazioni, previa comunicazione a SIAE;

esenzione da tassa di concessione governativa.

+

5°/°°° (D. Lgs. 111/2017) → non utilizzabile per spese di pubblicità, con obbligo di trasparenza (apposito rendiconto, trasmesso alla PA e pubblicato sul sito).

Raccolta fondi a debito e in *equity*
(Artt. 77 e 78 CTS)

Emissione da parte di istituti di credito di titoli di solidarietà, obbligazioni o titoli di debito, con scadenza non inferiore a 36 mesi, non subordinati, non convertibili, non negoziabili, con tasso non inferiore al maggiore tra tasso lordo dell'emittente o tasso lordo dei titoli di stato di analoga durata (più altre specificazioni).

↓

La somma raccolta può essere erogata per liberalità a ETS (incluse imprese sociali). Se erogato almeno lo 0,6% del capitale, il 50% dell'erogato genera credito di imposta per l'emittente.

Possibile raccolta con *social lending* (finanziamento *peer to peer*) generalmente su piattaforma di *crowfounding*.

↓

Ritenuta del 12,5% (anziché del 26%) da parte degli intermediari gestori, se prestito destinato a ETS (incluse imprese sociali).

Possibile raccolta in *crowfounding* anche di capitale (Art. 100 *ter* TUF), come per *start up* e *PMI* Innovative:
- raccolta di capitale diffusa;
- ampliamento della conoscenza delle attività dell'ente (*marketing*).

I benefici fiscali per gli investitori
(Art. 18)

Per investimenti di capitale in Imprese sociali costituite da non più di 5 anni (o dalla autorizzazione UE)

- per le persone fisiche, detrazione pari al 30% dell'investito, non oltre 1M per anno, se mantenuto per 5 anni (a pena di decadenza);
- per soggetti IRES, deduzione pari al 30% dell'investito, non oltre 1,8M per anno, se mantenuto per 5 anni (a pena di decadenza);

(in attesa di autorizzazione UE)